
Aprile 2016

Informazione dell'ASB circa la trasmissione di dati dei clienti e di ulteriori informazioni nel traffico dei pagamenti internazionale, nonché in relazione agli investimenti in titoli esteri

Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB)

Quali sono le possibili implicazioni comportate dalle operazioni del traffico dei pagamenti a livello internazionale e dai pagamenti in valuta estera?

In un'ottica prioritaria di lotta all'evasione fiscale, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché ai fini dell'attuazione di sanzioni o in generale per adempiere a requisiti locali e/o rendere possibili le transazioni e la loro esecuzione, nell'ambito dello svolgimento dei pagamenti transfrontalieri e di quelli interni in valuta estera (operazioni in entrata e in uscita) può risultare necessaria la comunicazione alle banche e agli operatori di sistema coinvolti in Svizzera e all'estero di informazioni di portata più ampia circa l'ordinante e il destinatario (ad es. nominativo, data di nascita, nazionalità, domicilio, provenienza dei fondi, durata della relazione bancaria, rapporto tra ordinante e destinatario, eventuali rapporti di rappresentanza; per le società, ad es. anche attività operativa, scopo aziendale, assetto proprietario, aventi diritto economico, struttura aziendale, numero di collaboratori) nonché circa l'ordine di pagamento (ad es. motivo del bonifico, contesto del pagamento, eventuali elementi di sospetto a livello di compliance, indicazioni su altri pagamenti con caratteristiche analoghe). Le banche e gli operatori di sistema suindicati sono costituiti in primis da soggetti quali gli istituti bancari dell'ordinante e del beneficiario, le banche corrispondenti nonché i gestori dei sistemi di traffico dei pagamenti (ad es., in Svizzera, SIX Interbank Clearing AG), oppure SWIFT. È altresì possibile che le parti coinvolte nella transazione trasmettano i dati ad es. a enti normativi e autorità così come a ulteriori soggetti terzi sia in Svizzera che all'estero. Inoltre, anche il beneficiario dell'ordine di pagamento in Svizzera e all'estero può ad es. ricevere indicazioni circa l'ordinante; allo stesso modo, l'ordinante può ricevere informazioni concernenti il beneficiario.

Quali sono invece le implicazioni comportate dagli investimenti in titoli esteri?

In un'ottica prioritaria di lotta all'evasione fiscale, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché ai fini dell'attuazione di sanzioni o in generale per adempiere a requisiti locali e/o rendere possibili le transazioni e la loro esecuzione, in relazione allo svolgimento di operazioni su titoli esteri o per titoli nazionali correlati a valute estere (ad es. fondi d'investimento di diritto svizzero con classi in monete estere) nonché per la loro custodia può risultare necessaria la comunicazione di informazioni di portata più ampia (ad es. nominativo, data di nascita, nazionalità e domicilio dell'investitore, aventi diritto economico, ordinante o destinatario delle transazioni su titoli, provenienza dei fondi, durata della relazione bancaria, rapporto tra ordinante e destinatario, rapporto tra investitore ed emittente, eventuali rapporti di rappresentanza; per le società, ad es. anche attività operativa, scopo aziendale, assetto proprietario, aventi diritto economico, struttura aziendale, numero di collaboratori) alle banche, agli operatori di sistema e a ulteriori soggetti terzi coinvolti in Svizzera e all'estero.

Le banche e le ulteriore strutture dei mercati finanziari in questione sono soprattutto entità di negoziazione, di clearing e di custodia di titoli. È inoltre possibile che le parti coinvolte nello svolgimento delle transazioni e nella custodia trasmettano i dati ad es. a enti normativi e autorità, ovvero a ulteriori soggetti terzi sia in Svizzera che all'estero. In caso di transazioni su titoli, il destinatario in Svizzera e all'estero può altresì ricevere ad esempio informazioni circa l'ordinante.

Per quale motivo vengono rese note queste informazioni?

In relazione alle transazioni del traffico dei pagamenti e allo svolgimento di operazioni su titoli esteri nonché alla custodia degli stessi, soprattutto le banche e gli operatori di sistema coinvolti in Svizzera e all'estero richiedono sempre più spesso ulteriori elementi circa le parti coinvolte e maggiori informazioni di background sulle transazioni. La comunicazione di tali informazioni viene effettuata per rispondere a richieste con-

crete delle istanze suindicate, affinché le stesse possano adempiere ai requisiti ad esse posti. La notifica di queste informazioni è altresì funzionale all'erogazione ineccepibile dei relativi servizi.

Le informazioni concernenti la vostra persona e le vostre transazioni sono protette all'estero?

Una volta giunte all'estero, le informazioni su di voi e sulle vostre transazioni non sono più protette dal diritto elvetico (ad es. dal segreto bancario svizzero o dalla Legge federale sulla protezione dei dati), bensì sono soggette alle disposizioni degli ordinamenti giuridici dei rispettivi Paesi. Le leggi estere e le prescrizioni delle autorità ivi competenti possono ad es. esigere l'inoltro di queste informazioni ad autorità, organi di vigilanza o ad altri soggetti terzi.